



	golare convocazione a termini dell'articolo 11 dello statuto	
	della fondazione il consiglio di amministrazione per delibe-	
	rare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1)Modifica art.9 dello Statuto Fondazione Exodus	
	2)Inserimento nello statuto della fondazione:possibilità di	
	riunione in videoconferenza	
	-che del consiglio di amministrazione sono presenti	
	Franco Taverna, Ferruccio Carminati Cristina Mazza, Irene	
	Maglio e Roberto Sartori	
	-che sono inoltre video e audiocollegati anche a termini	
	dell'art. 73 del decreto legge 18/2020 convertito in legge	
	24/2020 i revisori Luca Borella, presidente Claudia Branchi-	
	ni e Andrea Morandi e i consiglieri Pasquale Ambrosino, Lui-	
	gi Maccaro Luigi Bagnoli	
	-che esso presidente, i revisori ed i consiglieri audio-	
	collegati bene possono percepire gli eventi e partecipare	
	al dibattito sociale	
	-che la presente riunione è validamente costituita ed atta a	
	deliberare su quanto all'ordine del giorno	
	quanto sopra premesso ed attestato il presidente mi chiede	
	di redigere quale segretario il verbale della presente riu-	
	nione ed io notaio aderendo alla fattami richiesta do' atto	
	di quanto segue:	
	il presidente, dato atto che tutti i partecipanti audiocol-	

legati possono bene seguire la discussione, dapprima su unanime consenso degli intervenuti chiede di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e precisa che il secondo punto, stante il fatto che già l'articolo 11 prevede la possibilità della videoconferenza era in realtà finalizzato ad inserire anche la possibilità della audioconferenza con conseguente modifica dell'ultimo paragrafo dell'articolo 11 che dovrebbe assumere la seguente nuova formulazione:

"E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro."(invariato il resto dell'articolo)

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed al riguardo illustra le ragioni che inducono il consiglio a prevedere che venga eliminata la previsione all'articolo 9 dello statuto sociale che obbligatoriamente uno dei consiglieri della fondazione debba essere

scelto tra i membri della Congregazione dei poveri Servi della Divina Provvidenza

Quanto sopra perchè lo sviluppo autonomo della attività della Fondazione negli anni rende necessario rivedere il rapporto tra l'originario Ente fondatore e la Fondazione medesima

ricorda da ultimo che con una lettera in data 15 dicembre 2019 il Superiore generale della Congregazione dei poveri Servi della divina Provvidenza ha manifestato parere favorevole alla modifica

A seguito di quanto sopra il quarto paragrafo dell'articolo 9 dello Statuto Sociale dovrebbe essere eliminato

Aprè quindi la discussione

Il consiglio all'unanimità dei consiglieri presenti e collegati, nessuno votando contro o astenendosi delibera di approvare le modifiche degli articoli 11 e 9 dello statuto sociale quali dal presidente proposte nello espositivo

Il consiglio da' mandato al presidente perchè abbia ad apportare al presente verbale ed allegato statuto quelle eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità e a svolgere ogni pratica e formalità che la legge richiede in relazione a quanto deliberato

Il presidente da atto che il testo dello statuto modificato solo e limitatamente alle deliberazioni sopra intervenute è quello che firmato da esso comparente e da me notaio si al-

lega al presente atto sotto la lettera A omissane la lettura

per dispensa avutane dal comparente medesimo

Null'altro essendovi da deliberare la seduta sciolta essen-

do le ore undici e quaranta

Questo

atto è stato da me notaio letto al comparente

Scritto in

parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio

l'atto occupa di due fogli cinque pagine e parte della sesta

e viene approvato dal comparente che a conferma meco lo sot-

toscrive essendo le ore undici e cinquanta

F.to don Antonio Mazzi

F.to Ugo Friedmann

STATUTO

FONDAZIONE EXODUS ONLUS

1

E' costituita una fondazione ai sensi del D.Lgs. 460 del 4/12/1997, sotto la denominazione di "Fondazione Exodus Onlus". Essa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' fatto obbligo alla Fondazione, fintanto che permane la qualifica Onlus, l'utilizzo, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

2

La Fondazione ha sede in Milano, Viale Giuseppe Marotta, 18/20. Il Consiglio di Amministrazione delibererà le sedi, in Italia e all'estero, nelle quali saranno svolte le attività oggetto della Fondazione, determinando con propria deliberazione formale i poteri di ogni responsabile di sede.

3

La Fondazione è stata promossa dalla "Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli Istituto Don Calabria" di Verona, per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 4) del presente statuto, in quanto esse nella sostanza e nella forma risultano coerenti allo spirito e alla storia della Congregazione medesima.

La Congregazione riconosce ora alla "Associazione Don Antonio Mazzi" con sede in Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 18/20, costituita il 21 aprile 2014 (registrata a Vigevano il 17 luglio 2014 al n. 7154 Serie 3) la funzione di garante dello spirito dell'Opera per lo svolgimento delle attività della Fondazione Exodus. Per quello che riguarda i principi ispiratori dell'Opera Don Calabria si fa riferimento alle COSTITUZIONI DELLA CONGREGAZIONE ed in particolare all'articolo 1) dove si richiama la missione speciale dell'Opera ispirata ad alcuni specifici passi evangelici quali l'abbandono alla provvidenza, la fiducia in Dio, la sobrietà, la gratuità, all'articolo 16) dove si invita a non riporre esclusiva la fiducia nelle strutture umane, all'articolo 27) che indica la scelta preferenziale per i poveri ed infine all'articolo 29) che prefigura il campo di azione all'interno delle diverse comunità locali e con la collaborazione con i laici.

4

La Fondazione ha lo scopo di far riscoprire all'uomo, la capacità di amare e di essere amato, di aiutare la persona a svilupparsi, ad essere se stessa, ad avere condizioni di autonomia fisica, psichica, spirituale, economica e sociale. Tutte le attività della Fondazione Exodus sono

*ed. Antonio Mazzi  
Vigevano*

caratterizzate... da un approccio di tipo educativo, partono dal pieno riconoscimento dell'unicità dell'uomo, dal rispetto della sua vita e sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse positive in esso presenti.

5

Per il perseguimento dello scopo, la Fondazione potrà svolgere in via prioritaria le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale come definita dal D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135, in particolare dagli ambiti definiti all'art. 2) lett. b), i) e 1); inoltre la Fondazione potrà svolgere le altre attività permesse alle Onlus dal D.Lgs 460/97, potrà altresì partecipare alle Associazioni, Società ed Enti aventi oggetto analogo o affine sorte nell'articolazione del gruppo della fondazione stessa e contribuire anche finanziariamente allo scopo delle stesse. Tutte le attività devono essere svolte, nei modi e nei limiti prescritti dalla legge, solo se configurabili come costituzionali; in loro stretta connessione possono essere promosse anche attività connesse. E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di cui sopra.

6

La Fondazione potrà esplicitare le attività di cui all'articolo collaborando nelle forme più opportune con enti pubblici e/o privati, anche internazionali, che abbiano come scopo, o intendano comunque, operare per arrecare benefici ai soggetti definiti dall'art. 10), commi 2 e 3 del D.Lgs 460/97.

7

Il patrimonio di Fondazione è costituito:

- dal fondo indisponibile pari a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) liquido ed esigibile;
- dalle somme conferite a titolo di liberalità espressamente destinate ad incrementare il patrimonio e dalle singole e successive erogazioni;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio al fine di cui all'articolo 4);
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- le rendite derivanti dal suo patrimonio;
- gli eventuali contributi, corrispettivi, proventi di contribuzioni o accreditamenti, elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- i proventi da attività direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali.

Non è ammessa la distribuzione diretta e indiretta di utili o di avanzi di gestione, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6 del Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997.

8

Gli Organi Statutari della Fondazione sono:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

9

L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione. Esso è composto da un numero massimo di nove consiglieri. Essi saranno nominati su proposta della "Associazione Don Antonio Mazzi".

Sarà cura della Associazione stessa far sì che per il Consiglio siano proposti possibilmente esperti in materie giuridiche, amministrative, educative, sociali.

La durata del Consiglio è fissata in anni tre.

Qualora durante la carica venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà a sostituirli, sempre su proposta dell'Associazione, e i nuovi consiglieri cesseranno il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio.

Non è previsto alcun compenso per la carica di Consigliere.

10

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo del bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo comprende anche il lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
- Accettazione, dove necessario, dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché le alienazioni e gli acquisti dei beni mobili e immobili; in merito ai beni mobili di valore inferiore a 50.000,00 euro il Consiglio di Amministrazione può delegare un componente del Consiglio o un procuratore a provvedere alla loro alienazione;
- disposizione del più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- modifiche dello statuto;
- nomina e conferimento dei poteri del segretario;
- nomina dei componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

*Don Antonio Mazzi*  
*Vice Fondatore*

- eventuale costituzione dei centri di studio e di ricerca e regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione, nel delegare alcuni adempimenti ai singoli consiglieri e a rappresentanti locali può fissare la durata di esercizio e i limiti economici, temporali e di qualsiasi altro tipo relativi agli impegni economici sottesi.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare - su invito e senza diritto di voto - anche operatori della Fondazione e esperti sulle materie trattate.

11

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti ad eccezione di quelle riportate nel successivo articolo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione al loro domicilio, o, se spedito successivamente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei Consiglieri, per quanto concerne il loro rapporto con la Fondazione, si intende eletto, a tutti gli effetti, all'ultimo domicilio comunicato alla Fondazione, per dichiarazione dei Consiglieri medesimi.

Il Consiglio si ritiene comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i suoi componenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro

12

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed un Vice-Presidente, e il membro consigliere che in assenza di Presidente e Vice-Presidente debba assumerne le veci, i quali restano in carica per tutti

i tre anni di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita la vigilanza sul rispetto dei regolamenti e delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e cura i rapporti con la Congregazione;
- firma gli atti e ne delega la firma al Segretario o all'occorrenza ad altri membri della Segreteria.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

13

Il Segretario rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Fondazione, attuando le decisioni del Consiglio di Amministrazione e i compiti assegnatigli dal Presidente.

In particolare:

coordina le attività delle sedi della Fondazione;

- presiede i lavori della segreteria e dei gruppi di lavoro;
- tiene periodicamente aggiornato il Consiglio di Amministrazione circa la vita della Fondazione e l'andamento economico;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte per la pianificazione delle attività annuali e la bozza del bilancio preventivo;
- sottopone al Consiglio le proposte per nuove iniziative. La Segreteria si riunisce di norma ogni settimana, utilizzando tutte le forme consentite, ivi compresa la videoconferenza.

14

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere redatto ai sensi degli art. 20) e 20 bis) del D.P.R. 600/73.

15

Anche in osservanza all'articolo 25, comma 5 del D.Lgs 460/97, viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano ai membri effettivi per qualsiasi ragione mancanti), tutti nominati dall'"Associazione Don Antonio Mazzi". Nel corso della prima riunione viene eletto il Presidente del Collegio. Il Collegio

vigila sulla situazione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

16

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo e per deliberare lo scioglimento della fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Lo scioglimento della Fondazione può avvenire per una delle ragioni indicate dalla legge. Il patrimonio della Fondazione, dedotte le spese, dovrà essere devoluto alla "Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli Istituto Don Calabria" di Verona col vincolo di finanziare progetti conformi al presente progetto, o, in alternativa o complementariamente, ad altra Onlus con finalità simili, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

17

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano - in quanto applicabili - le vigenti disposizioni di legge.

*Antonio...*

*Ugo...*

